



UMG
dubium sapientiae initium

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRÆCIA" DI CATANZARO

**Gara Europea a procedura aperta, per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54, comma 3, del d.lgs. 50/2016 s.m.i., per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro per l'Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro - CIG905462943A
ID G00203**

Si comunica che l'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro con il presente documento ha provveduto a fornire chiarimenti alle sole richieste di informazioni complementari sulla documentazione di gara, ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016. Ne consegue che non è stato riprodotto e, pertanto, non sarà oggetto di riscontro tutto ciò che non rientra nell'ambito di applicazione della predetta previsione normativa.

I chiarimenti saranno visibili sui link: www.unicz.it

alla pagina <http://web.unicz.it/it/news/94012/gara-europea-a-procedura-aperta-per-la-conclusione-di-un-accordo-quadro-per-l-affidamento-del-servizio-di-somministrazione-di-lavoro-per-l-umg-di-catanzaro>

E alla pagina

<https://unicz.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action¤tFrame=7&codice=G00203&csrf=H2TQTH1LCG1AVUZC1WYBAJODW29ECGM>

- 1) Domanda:** “. . . . Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale, di cui all'art. 7.3, lettera c) del Disciplinare di gara, e precisamente " Esecuzione nell'ultimo triennio di servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura per un importo complessivo non inferiore all'importo posto a base di gara pari ad 1.587.706,55", SI CHIEDE CONFERMA CHE PER ultimo triennio si devono intendere gli ultimi tre esercizi finanziari approvati e depositati alla data di pubblicazione del bando, e cioè gli anni 2018, 2019, 2020.

Risposta: Il triennio da considerare è quello antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, da computarsi a ritroso, a partire dalla data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta ufficiale. In tal senso è intervenuto il Consiglio di Stato con la Sentenza n. 7912/2020, il quale afferma che: *"In verità, l'esatta determinazione della decorrenza del triennio utile alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 83, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016 ha dato luogo (relativamente alla alternativa tra "anno effettivo", computato a ritroso dalla data di pubblicazione del bando, ed "anno solare") ad interpretazioni non sempre omogenee. In particolare, si è ritenuto di operare una distinzione tra: a) la "capacità economica e finanziaria" (art. 83, comma 1, lett. b), per la quale occorrerebbe considerare (facendo riferimento alla nozione di "esercizio") il triennio solare; b) le "capacità tecniche e professionali" (art. 83, comma 2, lett. c), per le quali varrebbe il triennio effettivo (cfr. C.d.S., III, 2 luglio 2015, n. 3285; Id., VI, 6 maggio 2014, n. 2306).*

Vedasi, inoltre, Cons. Stato, Sent. n. 2306 del 06.05.2014 e TAR Puglia, Sez I, 5 luglio 2018 n. 978: *"[...] mentre per la capacità tecnica e professionale (...) il triennio di riferimento è quello effettivamente antecedente la data di pubblicazione del bando e, quindi, non coincide necessariamente con il triennio relativo al requisito di capacità economico finanziaria."*

Responsabile del Procedimento

f.to Dott.ssa Anna Daniela Severelli
(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs 39/1993)